


Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
rag. Luca Capotosti



IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Nella Veca

Nella Veca

PARERE EX ART. 49 T.U.EE.LL. 267/2000


Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
rag. Luca Capotosti



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Mondin Noemi
Mondin Noemi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- è stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135, comma secondo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

LI 04 FEB 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Nella Veca

Nella Veca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

LI IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

LI 04 FEB 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE

Nella Veca



COMUNE DI VALSTRONA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
Via Roma, 54 - 28897 Valstrona

ORIGINALE

COPIA

N. 64

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: CONVENZIONE EX ART. 14 C.C.N.L. PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI VALSTRONA DA PARTE DEL COMUNE DI LOREGLIA.

L'anno duemiladiciannove, addì trentuno del mese di dicembre alle ore 11.40 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
CAPOTOSTI Rag. LUCA	Sindaco	X	
RAINOLDI IVAN	Vicesindaco	X	
STRAMBO SARA	Assessore		X
TOTALI		2	1

Partecipa il Segretario comunale dr.ssa Nella Veca, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Capotosti rag. Luca, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Legenda: G= giustificato

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Valstrona ed il Comune di Loreglia hanno avviato un processo di connessione in accesso remoto attraverso una rete informatica, finalizzato alla gestione associata ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 di alcuni servizi, con l'obiettivo di razionalizzare i costi, migliorando l'efficacia e l'efficienza, con un vantaggio sia in termini di costi, sia di qualità del servizio offerto alla cittadinanza;

- che con deliberazione G.C. n. 36 in data 22.12.2017 era stata disposta la proroga per due anni, scadenti il 31.12.2019, della convenzione ex art. 14 CCNL 22 gennaio 2004 e s.m.i. regolante i rapporti fra il Comune di Valstrona ed il Comune di Loreglia per l'utilizzazione, presso quest'ultimo, delle dipendenti Sigg.re Cerutti Caterina e Mondin Noemi, in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Valstrona;

VISTO l'ottimo servizio prestato dalle suddette dipendenti convenzionate nell'arco di temporale di 5 anni;

RITENUTO pertanto avvalersi per ulteriori cinque anni della convenzione ex art. 14 CCNL, disciplinante i rapporti giuridici ed economici fra le parti (Enti) in ordine all'utilizzo del personale del Comune di Valstrona da parte del Comune di Loreglia, nelle more del completamento di trasferimento delle totalità delle funzioni all'Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne;

RICHIAMATO l'art. 14 del C.C.N.L. per il comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004 il quale, al di là ed in aggiunta delle forme associative di cui al D. Lgs. 267/2000, prevede, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità per gli Enti Locali di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti, cui si applica il medesimo C.C.N.L., per periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

PRECISATO che:

- ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del C.C.N.L. in argomento, l'accordo è da intendere quale intesa o accordo fra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 267/2000;
- pertanto, la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto art. 14;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000;

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare la convenzione ex art. 14 CCNL 22 gennaio 2004 e s.m.i., regolante i rapporti fra il Comune di Valstrona ed il Comune di Loreglia per il personale disponibile da utilizzare in modo parziale da parte del Comune di Loreglia, della durata di 5 (anni), con scadenza al 31.12.2024, composta n. 13 articoli ed allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di procedere ad eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 9 della convenzione, nel caso di esigenze funzionali od operative, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi dei due Enti.
3. Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Loreglia per i successivi adempimenti di competenza;
4. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV del D. Lgs. 267/2000, stante la necessità di garantire l'erogazione dei servizi all'utenza in assenza di personale dipendente.

atti integrativi o, comunque, modificativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi dei due Enti.
Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa od organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dagli artt. 3 e 4.

Art. 10 - Inadempimenti

Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all'altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne cause ed effetti per quanto possibile:

- a) gestione carente od incompleta delle comunicazioni inerenti il personale utilizzato;
- b) gestione carente od incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente Convenzione.

Art. 11 - Risoluzione della Convenzione

La presente Convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi:

- a) qualora il Comune utilizzatore utilizzi le dipendenti contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute o, comunque, in modo difforme da quanto con la stessa regolamentato;
- b) quando il Comune di provenienza contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo alle dipendenti di operare effettivamente presso il Comune utilizzatore o, comunque, ostacolandone, senza fondate ragioni, l'attività presso l'Ente utilizzatore;
- c) quanto il Comune utilizzatore non ottemperi, ad intervenuta diffida, agli obblighi finanziari previsti;
- d) quando una delle Amministrazioni reiteri per lungo / rilevante periodo comportamenti costituenti inadempimenti di lieve rilevanza ai sensi del precedente comma 1.

Art. 12 - Modalità di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente Convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione. Qualora non si raggiunga un accordo si procederà a risoluzione della Convenzione.

Art. 13 - Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Le spese inerenti la stipulazione della presente Convenzione, qualora si richieda la registrazione in caso d'uso, saranno poste a carico degli Enti Locali sopra costituiti in parti eguali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Valstrona, lì

Per il Comune di Loreglia _____

Per il Comune di Valstrona _____

Ablegato GC 64/2019

COMUNE DI LOREGLIA
COMUNE DI VALSTRONA

IL SEGRETARIO
COMUNALE

Nella Vecca

Convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali sottoscritta il 22 gennaio 2004 e s.m.i.

Il giorno _____ del mese di _____ 2014, presso la sede del Comune di Valstrona:

- il Sig. Capotosti Rag. Luca, Sindaco pro - tempore del Comune di Valstrona;
- il Sig. Marchesa Grandi Paolo, Sindaco pro - tempore del Comune di Loreglia;

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale Nr. ___ del _____ il Comune di Loreglia ha approvato lo schema di convenzione per l'utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. Autonomie Locali, di personale del Comune di Valstrona da parte del Comune di Loreglia;
- con deliberazione della Giunta Comunale Nr. ___ del _____ il Comune di Valstrona ha approvato lo schema di convenzione per l'utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. Autonomie Locali, di personale del Comune di Valstrona da parte del Comune di Loreglia;

tanto premesso sottoscrivono, nell'interesse degli Enti rappresentati, la seguente convenzione.

Art. 1 - Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo a tempo parziale delle dipendenti del Comune di Valstrona Sig.re Cerutti Caterina e Mondin Noemi da parte del Comune di Loreglia, per un periodo di tempo limitato e predeterminato, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, durante l'orario di lavoro dell'Ente di appartenenza e, qualora necessario, al di fuori del normale orario di servizio, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza, comunque prioritarie.

Con detta utilizzazione si consegue un vantaggio complessivo in termini di razionalizzazione.

Al personale utilizzato in base alla Convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti contratti collettivi di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il 22 gennaio 2004 e s.m.i.

In virtù della presente Convenzione, non identificabile con la tipologia di cui all'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, il Comune di Valstrona acconsente all'utilizzazione parziale, non configurabile quale rapporto di lavoro a tempo parziale, né come comando, da parte del Comune di Loreglia, di proprio personale, per l'espletamento di attività connesse alla tipologia ed alla categoria professionale delle dipendenti interessate.

Art. 2 - Individuazione del personale utilizzato

Il Comune di Valstrona individua il personale disponibile da utilizzare in modo parziale da parte del Comune di Loreglia, previa autorizzazione formale da parte del Segretario Generale,

in quanto il lavoratore interessato occupa posto apicale nell'Ente sulla base delle indicazioni dell'Ente utilizzatore, inerenti specializzazioni e profili professionali, come di seguito specificato:

- caratterizzazione professionale;
- specificazione operativa.

L'utilizzo di detto personale distaccato in base alla presente convenzione avviene, comunque, sulla base di formale espressione di consenso, antecedente all'inizio del periodo di utilizzo, da parte delle lavoratrici interessate, le quali hanno, in effetti, già manifestato il loro assenso.

Art. 3 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata dalla sottoscrizione e fino al 31.12.2015.

Ciascun Ente potrà, in qualsiasi momento, recedere dal rapporto convenzionale ed il recesso avrà decorrenza dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di recesso.

E' sempre ammessa rinuncia da parte delle dipendenti interessate.

Art. 4 - Tempi di utilizzo del personale

La prestazione di lavoro delle dipendenti interessate presso il Comune di Loreglia e, quindi, il tempo di utilizzo da parte di tale Comune è pari a Nr. 11 ore settimanali, da effettuarsi come da orari stabiliti tra le parti, nell'ambito dell'orario d'obbligo settimanale contrattuale, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze dell'Ente di appartenenza.

Alle dipendenti si applicano, comunque, fermo restando quanto sopra, le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego.

Le dipendenti in argomento godranno della retribuzione di posizione, se goduta, in misura pari a quella attualmente percepita presso l'Ente di provenienza.

La retribuzione di risultato sarà pari al 15% della retribuzione di posizione.

Al fine di rendere il servizio in modo ottimale in rapporto alle diverse esigenze che dovessero prospettarsi e, come già più volte sottolineato, nel rispetto delle priorità dell'Ente di appartenenza, il personale utilizzato, ferma restando la ripartizione delle presenze settimanali, potrà organizzare la propria attività in modo diverso da quanto sopra stabilito, in accordo (e su autorizzazione) con il Segretario Generale del proprio Ente.

Art. 5 - Gestione del personale utilizzato

Il rapporto di lavoro del citato personale dipendente del Comune di Valstrona, ivi compresa la disciplina relativa ad eventuali progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'Ente di provenienza (Comune di Valstrona), titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Loreglia, Ente di utilizzazione.

Il Comune di Loreglia utilizzerà il personale in argomento sulla base di specifico programma, definito in base al contemperamento delle proprie esigenze con quelle del Comune di Valstrona, con le seguenti modalità:

- a) impiego delle lavoratrici nell'ambito di servizi e strutture organizzative afferenti alle loro specializzazioni / qualificazioni professionali;
- b) impiego delle lavoratrici con modalità volte a garantire il razionale utilizzo del lavoro.

Le parti organizzano un sistema informativo inerente il personale utilizzato, al fine di ottimizzarne la gestione e di razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

In ogni caso, il Comune di Loreglia richiederà preventivamente autorizzazione al Comune di Valstrona per qualsiasi iniziativa, concernente detto personale, non espressamente compresa

nella presente regolamentazione e, comunque, comunicherà immediatamente al Comune di Valstrona ogni informazione inerente in personale di che trattasi.

Art. 6 - Oneri finanziari e riparto

I Comuni convenzionati commisurano le prestazioni lavorative del personale in argomento in modo parziale, cioè durante l'orario di lavoro dell'Ente di appartenenza, in Nr. 36 ore settimanali complessive, dal lunedì al venerdì e si accollano l'onere finanziario relativo, proporzionalmente alla misura del servizio di cui fruiscono secondo le seguenti percentuali:

- Comune di Valstrona: 70% della retribuzione lorda, per Nr. 25 ore settimanali;
- Comune di Loreglia: 30% della retribuzione lorda, per Nr. 11 ore settimanali.

Gli oneri finanziari (trattamento economico e le indennità ricorrenti), nonché i relativi costi assicurativi e previdenziali diretti e riflessi per contributi previdenziali ed assistenziali riferiti alle dipendenti utilizzate sono i seguenti:

- a) costo del personale comprensivo degli elementi riferibili al salario accessorio;
- b) costi generali connessi alla gestione del personale utilizzato.

Al personale utilizzato compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'Ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del C.C.N.L. del 14.09.2000.

L'Ente utilizzatore rimborserà al Comune di provenienza, entro la prima decade del trimestre successivo alla prestazione resa e, comunque, non oltre quindici giorni dalla trasmissione del rendiconto delle spese anticipate da parte del Comune di provenienza, gli oneri conseguenti al servizio ordinario reso dalle dipendenti in argomento presso il suddetto Ente utilizzatore.

Corrisponderà, invece, direttamente alle predette interessate quanto dovutogli a titolo di rimborso delle spese sostenute e di compensi per salario accessorio, con contestuale obbligo di comunicazione dettagliata al Comune di provenienza.

Art. 7 - Verifiche inerenti la Convenzione

Le Amministrazioni definiscono sistemi, strumenti e modalità per la verifica dell'efficacia della presente Convenzione in relazione alle finalità della stessa. Le verifiche ineriscono, in particolare, le modalità di gestione del personale utilizzato.

Art. 8 - Revisioni e possibili estensioni temporali della Convenzione

Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti e dei profili esecutivi della presente Convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutare:

- a) il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza del personale, previo parere favorevole del relativo Responsabile, ai medesimi patti e per la stessa durata;
- b) una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo approvativo da parte degli organi competenti delle Amministrazioni stesse.

La presente Convenzione può essere prorogata, sempre compatibilmente con quanto sopra, al fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

Art. 9 - Eventuali modifiche della Convenzione

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente Convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro ed alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con